

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentatré posti di assistente amministrativo, area degli assistenti, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 iscritti nelle liste di cui all'art. 8 della medesima legge, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate, per varie sedi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità'.

(GU n.19 del 5-3-2024)

IL DIRETTORE GENERALE
del personale, delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto altresì l'art. 35-quater rubricato «Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente «Regolamento recante norme sull'accesso degli impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione

del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54: «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 102: «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativamente agli uffici centrali e articolazioni territoriali della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi»;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 10 dicembre 2020 relativo alla «Dotazione organica del personale Comparto Ministeri, appartenente alle aree funzionali ed ai profili professionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità»;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2022 recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, concernente l'individuazione, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali;

Visto il CCNL del comparto del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, ed in particolare l'art. 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità come aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 99 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022, n. 54;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 102 recante «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativamente agli uffici centrali e articolazioni territoriali della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2022 concernente l'individuazione presso il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84/2015;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 concernente le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, gli articoli 3 e

18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette»;

Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 2021 recante le modalita' attuative per assicurare alle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di alcune misure per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in

materia di occupazione e impiego;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto l'art. 3, comma 7, della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, che preferisce il candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», con particolare riferimento all'art. 3 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

Vista la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto l'attuale P.I.A.O. nella parte in cui prevede la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di trentatré posti - come da tabella A - nell'Area assistenti (ex profilo professionale «assistente amministrativo») interamente riservati ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;

Atteso che, in base a quanto rappresentato dal Ministero della giustizia con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2023 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione del personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme sul diritto al lavoro dei disabili»;

Considerato nelle more della definizione in sede di contrattazione integrativa delle famiglie professionali, il CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, in particolare l'Allegato E «Ordinamento professionale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità»;

Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2024, il dott. Alessandro Buccino Grimaldi è stato nominato Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ed è stato immesso nell'esercizio delle funzioni in data 20 febbraio 2024;

Ritenuto di dover approvare il seguente bando di concorso pubblico, per esami, ai fini della copertura dei posti riservati ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 per come previsto dall'attuale piano assunzioni, meglio specificato nella tabella A:

TABELLA A

Provincia	n. posti disponibili disabili
Bari	1
Bologna	2
Caltanissetta	2
Catanzaro	2
Como	1
Milano	2
Napoli	4
Palermo	1
Pistoia	1
Roma	9
Salerno	1
Sassari	1
Torino	3
Trapani	1
Venezia	1
Vicenza	1

Rende noto:

Art. 1

Oggetto del bando

1. E' indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento, a tempo pieno ed indeterminato, di trentatre' unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area assistenti, profilo «assistente amministrativo» (ex area II - F2), del CCNL funzioni centrali, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio di uno dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, di cui all'art. 8 della legge medesima.

2. Nelle more della definizione in sede di contrattazione integrativa delle famiglie professionali, l'inquadramento avviene nel profilo di «assistente amministrativo» secondo la seguente declaratoria:

assistente amministrativo: conoscenze teoriche e pratiche di natura amministrativa di medio livello; discreta complessita' dei processi da gestire; autonomia nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo procedure definite; capacita' di coordinamento di unita' operative interne; relazioni organizzative di media

complessita', gestione delle relazioni dirette con gli utenti. Nell'ambito di indirizzi definiti, provvede, all'espletamento di compiti specifici, quanto a obiettivi e contenuti, connessi ad attivita' polivalenti relative a processi gestionali di organizzazione amministrativa che richiedono sia la conoscenza di tecniche pratiche, procedure informatizzate, che di norme, metodi e tecniche. Personale che svolge attivita' di reperimento e classificazione degli atti e dei documenti dei quali cura ai fini interni la tenuta e la custodia, e altresì, sulla base di istruzioni, provvedono alla ricerca e presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalita' superiori; attivita' istruttorie sulla base di procedure predefinite, attivita' di segreteria in organi collegiali costituiti presso l'Amministrazione; attivita' di supporto ai profili dell'area superiore.

3. Sono garantite parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 198/2006, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001. Il termine «candidati» utilizzato nel presente bando si riferisce ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai candidati che hanno svolto come volontari la ferma breve e la ferma prefissata delle Forze armate purché congedati senza demerito, ovvero, durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza (fatta eccezione dei titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria); essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana si intende adeguata nel caso in cui il candidato scriva testi lessicalmente ed ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua italiana e sostenga l'eventuale colloquio in modo chiaro e comprensibile;

2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore al limite massimo di eta' previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d'ufficio;

3) appartenenza a una delle categorie di soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68;

4) iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 presso il Centro per l'impiego territorialmente competente;

5) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto oggetto del concorso, compatibilmente con la disabilita' posseduta. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sara'

effettuato dal medico competente, in relazione alle mansioni proprie dei posti messi a concorso;

6) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini di genere maschile nati entro il 31 dicembre 1985) oppure posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani);

7) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

8) godere dei diritti politici, ovvero non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

9) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso (in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti);

10) assenza di sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione (in caso contrario specificarne la natura);

11) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;

12) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione a una facolta' universitaria. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonche' al momento dell'assunzione in servizio. Tutti i candidati, la cui domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e' pervenuta entro i termini e con le modalita' previste dal presente bando, sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione dichiarati.

L'amministrazione puo' disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati per mancanza dei requisiti prescritti. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti intervenuta dopo l'assunzione in servizio costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 3

Procedura concorsuale

1. Il concorso e' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

a) una prova scritta consistente nella somministrazione di quiz a risposta multipla, secondo la disciplina dell'art. 7 del presente bando, riservata a tutti i candidati che hanno presentato utile e idonea domanda di ammissione al concorso;

2. Le materie oggetto di prova scritta sono:

a) assetti organizzativi e competenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';

b) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;

c) elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) e al diritto di accesso agli atti;

d) elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento alle fonti del diritto e agli organi dello Stato;

e) accertamento delle conoscenze informatiche piu' diffuse e della lingua inglese (A1).

3. La prova selettiva scritta si svolgera' nella citta' di Roma, secondo le modalita' che verranno indicate successivamente.

4. All'esito della prova scritta, la commissione esaminatrice redige la relativa graduatoria di merito secondo il punteggio conseguito nella prova scritta.

5. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito, in numero pari ai posti disponibili, secondo l'ordine di

graduatoria, sono nominati vincitori e assegnati alle sedi di lavoro per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente bando. A tal fine, dopo la conclusione delle prove orali, la commissione predisporrà una graduatoria nazionale di merito, cui farà seguito, per ogni ambito territoriale determinato ex art. 8 legge n. 68/1999, ossia in base alle iscrizioni contenute negli elenchi dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, una corrispondente graduatoria locale. Ogni candidato, sulla base del proprio punteggio conseguito, pertanto, risulterà utilmente collocato nella graduatoria nazionale e, allo stesso tempo, nella graduatoria territoriale di riferimento determinata ex art. 8 legge n. 68/1999.

Art. 4

Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata tramite PEC all'indirizzo prot.dgmc@giustiziacert.it compilando l'apposito modulo (allegato al bando) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

3. Qualora il termine di scadenza per l'invio della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.

4. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta elettronica.

5. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) codice fiscale;

3) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, che non siano comunicabili mediante pubblicazione con modalità internet, con indicazione del numero di codice di avviamento postale, del recapito telefonico e dell'indirizzo e-mail o pec;

4) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, o di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di un paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

5) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi. I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

6) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario andranno indicate le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione), la data della sentenza dell'autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse e i procedimenti penali pendenti;

7) di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione (in caso contrario specificarne la natura);

8) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;

9) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, punto 12, del presente bando;

10) di appartenere ad una delle categorie di soggetti disabili indicati dall'art. 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1968, n. 68 e di essere regolarmente iscritto nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8 della medesima legge, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente;

11) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;

12) gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle prove d'esame in relazione alla propria disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (per la concessione di tali ausili, sara' necessario allegare dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Azienda sanitaria provinciale di riferimento o da equivalente struttura pubblica contenente esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilita' determina in funzione della partecipazione alle prove);

13) il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

14) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;

15) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per gli aspiranti candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;

16) di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente bando;

17) di autorizzare il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' all'utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le finalita' relative al concorso, nel rispetto del Regolamento europeo in materia di privacy n. 679/2016.

6. Le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, sono rese sotto la propria personale responsabilita' e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nell'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. I candidati non cittadini italiani devono rendere e documentare le dichiarazioni nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'Amministrazione potra' procedere, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni rese.

7. Per quanto concerne la richiesta dei tempi aggiuntivi e di ausili, tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo prot.dgmc@giustiziacert.it entro e non oltre dieci giorni dal termine ultimo per la presentazione della candidatura, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

8. I candidati diversamente abili o con disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono specificare, nell'apposito modulo di

domanda di partecipazione la richiesta di ausili, e/o tempi aggiuntivi, nonché di strumenti compensativi e dispensativi dalla prova scritta, in funzione del proprio handicap o DSA che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap o il DSA determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili, misure dispensative, sostitutive, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap o DSA deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo prot.dgmc@giustiziacert.it entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

9. L'Amministrazione puo' riservarsi di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il 5% dei posti di cui al presente bando di concorso.

10. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.

11. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' non e' responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

12. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

13. Le richieste pervenute con modalita' differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

14. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta, e' effettuata attraverso il sito internet <http://www.giustizia.it>

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sito internet [www.giustizia](http://www.giustizia.it) almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Art. 5

Esclusione dal concorso

1. Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di partecipazione o il mancato possesso di anche uno soltanto dei requisiti di accesso previsti dall'art. 2 nonché la mancata regolarizzazione nei termini assegnati di eventuali irregolarita' sanabili in cui il candidato sia incorso nella compilazione della domanda, comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 6

Commissione d'esame

1. Con successivo provvedimento del direttore generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', che sara' pubblicato nell'apposita sezione del sito Ministero della giustizia sul sito istituzionale www.giustizia.it verra' nominata la commissione esaminatrice competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Prova d'esame

1. L'elenco degli ammessi alla prova scritta e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. L'avviso di convocazione per la prova scritta e' pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica.

2. La prova scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti con risposta a scelta multipla. I quesiti, di cui una parte composta da dieci volti a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche, sono composti da trenta sulle seguenti materie:

assetto organizzativi e competenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione);

elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) e al diritto di accesso agli atti;

elementi di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle fonti del diritto e agli organi dello Stato.

3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta +0,75 punti; mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).

4. La prova avra' durata di sessanta minuti e si svolgera', eventualmente, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali.

5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

6. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 1 devono presentarsi puntualmente nel giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.

7. L'ammissione alla prova scritta viene effettuata con espressa riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso in qualsiasi momento successivo allo svolgimento di detta prova e, comunque, prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione.

8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

9. La correzione degli elaborati da parte della commissione avviene con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando eventualmente strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte anche con modalita' digitali.

10. Durante lo svolgimento i candidati non potranno consultare testi normativi, codici e/o regolamenti, appunti manoscritti, libri, dizionari, volumi o pubblicazioni di alcun genere, ne' altra documentazione che non sia eventualmente messa a disposizione dalla

commissione, ne' utilizzare cellulari, smartwatch, computer portatili ovvero altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, a esclusione di quelli che la commissione eventualmente indicherà come strettamente richiesti per lo svolgimento della prova, qualora si dovesse procedere all'effettuazione della prova mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali. Non è consentito ai candidati comunicare tra loro. In caso di violazione delle disposizioni di cui sopra è prevista l'immediata esclusione dalla selezione. Per la correzione della prova scritta la commissione potrà eventualmente avvalersi anche di strumenti informatici e/o sistemi automatizzati.

Art. 8

Formulazione e approvazione della graduatoria

1. La graduatoria finale di merito sarà formulata dalla commissione al termine dei propri lavori, secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito da ciascun candidato, sulla base della votazione complessivamente riportata. A tal fine, la commissione predisporrà una graduatoria nazionale di merito, cui farà seguito, per ogni ambito territoriale determinato ex art. 8 legge n. 68/1999, ossia in base alle iscrizioni contenute negli elenchi dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, una corrispondente graduatoria locale.

Ogni candidato, sulla base del proprio punteggio conseguito, pertanto, risulterà utilmente collocato nella graduatoria nazionale e, allo stesso tempo, nella graduatoria territoriale di riferimento determinata ex art. 8 legge n. 68/1999.

2. Nella formazione della graduatoria la commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di titoli di precedenza e preferenza nonché delle riserve dei posti previste dal presente bando. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l'applicazione del citato decreto, la preferenza è determinata nell'ordine:

a) dal numero dei figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla più giovane età.

3. La graduatoria finale di merito è approvata dall'Amministrazione, con decreto del direttore generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

4. La graduatoria finale di merito è pubblicata, sul sito del Ministero di giustizia www.giustizia.it unitamente al decreto di approvazione nell'apposita sezione.

5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per impugnare la stessa mediante ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

6. La validità della graduatoria formata all'esito del presente concorso è determinata dalla legge ed è attualmente di due anni (art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per come modificato dall'art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

7. I vincitori, nel rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria, avranno la possibilità di esprimere la preferenza della sede di servizio tra quelle eventualmente disponibili nell'ambito della graduatoria territoriale determinata ex art. 8 (collocamento obbligatorio in cui risultano iscritti).

Art. 9

Assunzione e stipulazione del contratto individuale di lavoro

1. I vincitori del concorso saranno invitati a presentarsi presso la sede di assegnazione per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta subordinata all'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione, conformemente alle

dichiarazioni rese nella relativa domanda di partecipazione al concorso.

2. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', in qualunque momento, si riserva di verificare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione da parte del candidato vincitore. Qualora, a seguito delle verifiche, emergessero delle difformita' rispetto a quanto dichiarato, l'Amministrazione provvedera' a cancellare il candidato dalla graduatoria. Nel caso in cui fosse gia' stato stipulato il contratto di lavoro, quest'ultimo sara' risolto di diritto.

3. Comportera' parimenti la cancellazione dalla graduatoria, la mancata accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato o il mancato superamento del periodo di prova o la risoluzione del contratto di lavoro. In tale ipotesi verra' interpellato il candidato che segue in graduatoria.

4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.

6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia.

7. Ai sensi dell'art. 41, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2008, i vincitori saranno sottoposti a visita medica intesa a constatare l'idoneita' alle mansioni cui gli stessi saranno destinati.

8. L'accertamento della mancanza dell'idoneita' suddetta ovvero la mancata presentazione dei vincitori alla visita medica, comporta l'impossibilita' di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro o la risoluzione del rapporto di lavoro qualora in corso.

9. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001, i vincitori dopo aver preso servizio, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a cinque anni; pertanto, in detto periodo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1998, n. 325 in materia di mobilita' compensativa, a eccezione di eventuali trasferimenti d'ufficio in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

10. Il vincitore sara' soggetto ad un periodo di prova di quattro mesi di servizio effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. funzioni centrali. Il trattamento economico spettante e' quello stabilito dal vigente CCNL. Sulle competenze lorde saranno operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali ed assistenziali. E' facolta' insindacabile dell'Amministrazione, ove nuove circostanze lo rendessero opportuno, di non dar seguito alle procedure e se necessario di modificare o revocare il presente bando, nonche' di prorogarne, sospenderne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla relativa assunzione dei candidati che risulteranno vincitori a seguito di vincoli legislativi e/o finanziari.

Art. 10

Comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990

1. La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, si intende assolta con la pubblicazione del presente bando e il procedimento stesso avra' avvio a decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione. Ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, inoltre, si informa che il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Roberta Maestri - Capo sezione della sez. IV dell'Ufficio III della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

Art. 11

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota all'uopo prevista. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' Centri per l'impiego ex art. 1, comma1 legge n. 68/99». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione per la visione e riproduzione degli atti richiesti o all'atto della richiesta telematica.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione pubblica verranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e vengono raccolti sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione. Gli stessi dati verranno anche utilizzati per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

Titolare del trattamento e' Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. Il responsabile del trattamento e' la dott.ssa Roberta Maestri - Capo sezione della sez. IV dell'Ufficio III della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, con sede legale e amministrativa a Roma.

2. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

3. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione dei dati personali.

4. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.

5. L'interessato puo', altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

6. Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio e necessario al fine della procedura concorsuale come evidenziato nell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei dati personali riportata nell'allegato.

Art. 13

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale - entro

sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

4. L'Amministrazione si riserva analogo facoltà, disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Roma, 5 marzo 2024

Il direttore generale: Buccino Grimaldi

Allegato

Trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali forniti al Dipartimento organizzazione e risorse umane.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di trentatré posti da inquadrare nell'area assistenti (ex profili professionali assistente amministrativo), interamente riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

1- Premessa

Con le seguenti informazioni desideriamo offrire una visione chiara e trasparente dei dati personali che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità intende raccogliere e trattare, mediante il suddetto Avviso, raggiungibile al seguente indirizzo <http://www.giustizia.it>

I dati raccolti sono trattati al solo scopo previsto dal presente avviso e per gli adempimenti ad esso connessi (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. Si invita pertanto a leggere con attenzione le seguenti informazioni, prima di fornire i propri dati, nell'ambito delle procedure di cui al presente avviso. Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito «GDPR») che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 25 maggio 2018.

2- Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Roberta Maestri - Capo sezione della sez. IV dell'Ufficio III della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica roberta.maestri@giustizia.it, ovvero, contattando il numero 06/681881. I dati raccolti saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito.

3- Tipologia di dati trattati finalità del trattamento. Base giuridica del trattamento

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità raccoglie e tratta i seguenti dati personali, relativi ai concorrenti di cui al presente avviso pubblico. Dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero di telefono, recapiti di posta elettronica, cittadinanza eventuali dati sanitari. Il trattamento si rende necessario per le seguenti finalità: i dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'avviso, previsti

per legge ai fini della partecipazione all'avviso medesimo e per gestire, conseguentemente il rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

4- Base giuridica del trattamento

I dati personali raccolti nell'ambito della presente attivita' saranno trattati esclusivamente ai sensi: regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali 2016/679 e decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5- Modalita' del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali e' realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati attraverso reti telematiche nel rispetto dei principi di liceita' e correttezza di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Si informa inoltre che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati accolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalita' di trattamento sopra descritte, e che i suoi dati personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal titolare, nel rispetto del principio di accountability (responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali.

6- Destinatari dei dati personali

Preposti al trattamento

I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. Le persone preposte alle attivita' di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal delegato del titolare, in ordine alle finalita' e alle relative modalita' del trattamento. Comunicazioni a terzi: i dati personali raccolti nella presente attivita' non saranno ne' diffusi ne' comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati. Trasferimenti extra UE: i dati personali raccolti nella presente attivita' non saranno ne' diffusi ne' trasferiti in paesi extra UE.

7- Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceita', di minimizzazione dei dati e delle finalita' sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sara' pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui al presente avviso e delle successive attivita' istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalita' per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione e' conservata per almeno dieci anni. Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anonima.

8- Diritti degli interessati

Gli interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, e' presentata al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando una comunicazione all'indirizzo prot.dgmc@giustiziacert.it della presente informativa. L'esercizio dei suoi diritti in qualita' di interessato e' gratuito ai sensi dell'art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo. I titolari del trattamento collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessita' della stessa.

9- Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell'ambito della presente

attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

10- Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (di seguito «RPD») designato a livello istituzionale, a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR e' individuato per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e per l'esercizio dei connessi diritti (art. 23-bis del CAD e successive modificazioni ed integrazioni).

Parte di provvedimento in formato grafico